

all. 2

**CONVENZIONE
TRA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
E
ISTITUTO EMPATEIA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, con sede in Messina, piazza Pugliatti n.1 - 98122, C.F. 80004070783, P. IVA 00724160833, e per essa il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, nella persona del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Prof. Domenico CUCINOTTA, nato a Messina il 15/08/1949, C.F. CCNDNC49M15F158B;

E

ISTITUTO EMPATEIA, con sede legale in via Monsignor Letterio D'Arrigo, n.11, 90121 Messina, (P. IVA 03195750835), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Dott. Sebastiano Ciavirella, nato a Messina il 20/07/1945, C.F. CVRSST45L20F158D, quale Ente gestore della **Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia**, ai sensi dell'art. 3 della legge n.69/89 giuusto Decreto Ministeriale dell' 11 marzo 2008 pubblicato nella G.U.R.I. del 27.3.2008

VISTO

- L'art 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art 43 della legge 27 dicembre 1997 n.449 che autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie;
- i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, recanti i regolamenti dell'autonomia didattica degli atenei;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina D.R. n. 3429 del 30.12.2014 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015;
- il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 1636 del 22 Luglio 2015;
- il Regolamento dei Corsi di alta Formazione (DR n. 255 del 10/02/2015) ed in particolare visto il comma 1 dell'art. 12 – Titolo IV;

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ha tra le finalità istituzionali quella della ricerca di base e applicata nei diversi ambiti disciplinari;

- L'attività di ricerca, in particolare rivolta a tematiche di precipuo interesse delle amministrazioni pubbliche, viene svolta attraverso l'impegno dell'Università per i temi di interesse anche dell'Istituto Empateia;
- Per attuare le proprie attività di formazione e di ricerca-intervento, l'Università può avvalersi di collaborazioni tramite apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;
- L'Istituto Empateia, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con D.M. 11/03/2008 – GURI del 27/03/2008, n. 73;
- L'Istituto, ha tra i suoi compiti quello di erogare prestazioni psicoterapiche, di erogare formazione post-universitaria (Master), di svolgere attività di ricerca in linea con le finalità del Centro;
- Il Garante Scientifico della Scuola Specializzazione in Psicoterapia Umanistica è, sin dalla sua istituzione la Prof. Rosalba Larcán;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e l'Istituto Empateia si impegnano ad una collaborazione per realizzare le seguenti attività:

- studio e realizzazione di iniziative comuni come la realizzazione di master e/o corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione e di specializzazione, tirocini;
- attività di supervisione, di consulenza in tema di formazione o di ricerca intervento, collaborazione per docenze in percorsi formativi organizzati dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sui temi di comune interesse.

Art. 2

La realizzazione delle iniziative e i relativi contenuti attuativi del presente accordo sono oggetto di appositi accordi esecutivi o protocolli operativi. Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale non avrà alcun onere finanziario nella realizzazione delle iniziative promosse per effetto di questa convenzione.

Art. 3

La supervisione tecnica e la responsabilità scientifica delle attività oggetto di convenzione sono affidate alla Prof. Rosalba Larcán dell'Università degli Studi di Messina, la quale ha il compito d'informare tempestivamente, senza alcun indugio, il Direttore del Dipartimento di qualsiasi criticità e/o notizie di rilievo inerenti l'attività posta in essere.

Art. 4

La presente convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopraccitati, avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Tale convenzione potrà essere rinnovata previo accordo delle parti mediante atto scritto.

Art. 5

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese relative sono a carico della Parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Messina,